



EMENDAMENTI PRIORITARI
ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

Roma, gennaio 2023

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

PREMESSA

A seguito dell’emanazione della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante “*Delega al Governo in materia di Contratti pubblici*”, è stato dato mandato al Consiglio di Stato di predisporre uno schema preliminare di Codice dei Contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 della su richiamata legge. Tale schema è stato trasmesso, nel mese di ottobre, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dopo averlo licenziato nei primi giorni di dicembre, ne ha curato la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esame preliminare. In data 15 dicembre, la Presidenza ha quindi approvato in via preliminare lo schema che a seguito della bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato ha iniziato il percorso previsto dalla legge delega n. 78/2022 prima della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. I contenuti dello schema preliminare introducono alcune novità sostanziali sia per quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica innovativa che rinvia ad Allegati regolamentari che consentono una più agile interpretazione ed allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più speditiva.

I principi generali contenuti nella Parte I Titolo I, sono ritenuti innovativi e condivisibili. In particolare nel comma 1 dell’art. 1 si introduce la definizione di migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo nell’affidamento del contratto; per cui si conferma tale rapporto quale principio generale guida del Codice. Si ritiene, pertanto, possibile escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso per le prestazioni di natura intellettuale. All’art. 4, del Titolo I si chiarisce che “*le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell’accesso al mercato”*”.

Il testo presenta, ad avviso di questa Rete, aspetti positivi ed aspetti negativi. Tra i primi è possibile sicuramente includere:

1. I principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3);
2. La digitalizzazione di programmazione e progettazione;
3. La verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa;
4. La semplificazione delle procedure sottosoglia;
5. La ridefinizione del ruolo dell’ANAC.

Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario, invece, si segnalano:

1. La possibilità di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”;
2. Il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
3. Il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione. Si evidenzia che tali carenze sono in contrasto con le indicazioni della legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in quanto, come già verificatosi in passato, l’assenza di un sistema univoco di calcolo

- ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara" ;
4. La richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78;
 5. In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
 6. Il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;
 7. L'eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.

In sintesi, è sicuramente condivisibile il fatto che il testo approvato in via preliminare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri punti alla semplificazione, tuttavia, anche a causa della sua mancata completezza, sembra comunque non tener conto di alcuni aspetti decisivi, da sempre al centro delle interlocuzioni istituzionali dei professionisti tecnici. Su tutti la centralità del progetto che sparisce dai processi di trasformazione del territorio, dimenticando il fatto che la fase di progettazione è decisiva per garantire la qualità delle opere. Come se non bastasse, l'aggiudicazione delle opere da realizzare basate sul progetto esecutivo da regola diventa un'opzione e si apre la strada ad un uso generalizzato dell'appalto integrato. Inoltre, non vengono ben definiti i ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti esterni alle stesse, così come non emerge con chiarezza il metodo di calcolo dei corrispettivi spettanti ai professionisti, dato che non si fa menzione del D.M. 17 giugno 2016, il c.d. "Decreto Parametri".

In riferimento agli aspetti negativi, riportiamo il presente documento di sintesi che reca, come già anticipato, emendamenti ad articoli su cui - a parere della Rete delle Professioni Tecniche - è assolutamente necessario intervenire.

In allegato al presente, invece, si allega ulteriore documento recante emendamenti aggiuntivi di second'ordine proposti dalle scriventi categorie professionali.

Prima di procedere con l'evidenziare, tramite l'utilizzo di un testo a fronte, le emendazioni prioritarie proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche allo schema di codice dei contratti pubblici nella versione bollinata dalla Ragioneria generale di Stato, si sintetizza brevemente la *ratio* delle proposte come di seguito riportate:

Art. 8	La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente, in rispetto al principio dell'equo compenso.
Art. 41	Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto

	previsto dall'allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e conteziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara"; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.
Art. 44	Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.
Art. 45	La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016.
Art. 46	La modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
Art. 93	La modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura.
Art. 100	La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato – i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10, come riportato nel D.Lgs. 50/2016.
Art. 114	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 116	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 119	La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche.

Di seguito, si riporta un testo a fronte essenziale attraverso il quale è possibile agilmente comprendere quali le modifiche testuali proposte relativamente alle quali è prioritario intervenire.

Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I DEI PRINCIPI

Titolo I – I principi generali

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 8.

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale, **da chiunque e in qualunque modo rese**, non possono essere **gratuite rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione**. Per tali prestazioni **Salvo i predetti casi eccezionali**, la pubblica amministrazione garantisce **comunque** sempre l'applicazione del principio dell'equo compenso, **e l'applicazione dei parametri professionali vigenti**.

3. Le pubbliche amministrazioni possono eccezionalmente ricevere per donazione beni o prestazioni, **fatta eccezione per quelle di cui al comma 2**, rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

COMMENTO:

la **modifica** è volta a sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa **gratuitamente**

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, **svolta sulla base del documento di indirizzo alla**

<p>tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</p> <p>c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</p> <p>d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</p> <p>e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</p> <p>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</p> <p>g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</p> <p>h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.</p> <p>2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo</p>	<p>progettazione (DIP) redatto a cura della stazione appaltante, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;</p> <p>c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;</p> <p>d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;</p> <p>e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;</p> <p>f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</p> <p>g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;</p> <p>h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche</p> <p>i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;</p> <p>2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre a seguito dell'individuazione dell'alternativa</p>
---	--

<p>sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice</p> <p>5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.</p> <p>6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <p>a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</p> <p>9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.</p> <p>10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente.</p> <p>13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il</p>	<p>progettuale scelta tra quelle contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). In caso di opere strutturali, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo devono contenere, quale parte integrante obbligatoria e inderogabile, la relazione geologica e geoidrologica. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica nel DIP le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, fermo restando che per la determinazione del corrispettivo occorrerà tener conto anche delle aliquote del livello omesso.</p> <p>6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:</p> <p>a) è sviluppato secondo le indicazioni del DIP; individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;</p> <p>9. Gli incarichi inerenti i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici devono essere conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, analisi</p>
--	---

costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

chimiche e chimico fisiche, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato all'approvazione ~~alla~~ ~~determinazione~~ delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti del ~~sub~~ progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42 comma 1.

10 Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente. **La Stazione appaltante o l'ente concedente devono corrispondere al progettista il compenso per le prestazioni eseguite ulteriori rispetto a quelle necessarie per la redazione del livello progettuale affidato.**

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti

relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici il costo è determinato dai parametri professionali vigenti.

Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, emana, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentiti gli Ordini e Collegi professionali, un decreto contenente le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'art. 8 del presente codice. I predetti corrispettivi devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo a base di gara dell'affidamento.

COMMENTO:

Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto previsto dall'allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara".; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.

**LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA**

PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

<p>Articolo 44</p> <p><i>Appalto integrato.</i></p> <p>1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p>Articolo 44.</p> <p><i>Appalto integrato.</i></p> <p>1. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto la proposta tecnica sia il progetto esecutivo che e il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e il prezzo per l'esecuzione dei lavori.</p>
<p>COMMENTO: Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.</p>	
<p>Articolo 45.</p> <p><i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p> <p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli</p>	<p>Articolo 45.</p> <p><i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p> <p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche, ad esclusione della progettazione, svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le</p>

<p>stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p>finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>
---	--

Commento:

La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113, secondo comma, del d.lgs. 50/2016.

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

<p>Articolo 46.</p> <p><i>Concorsi di progettazione.</i></p> <p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UEe, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di</p>	<p>Articolo 46.</p> <p><i>Concorsi di progettazione.</i></p> <p>1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE.</p> <p>Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione.</p> <p>2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge, in forma anonima, di regola in due fasi una sola fase ed è finalizzato all'acquisizione di e ha ad oggetto progetti e piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con</p>
---	---

<p>progettazione riguarda un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.</p>	<p>adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase vengono approfondite le proposte ideative selezionate. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, sviluppa il è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in una fase. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.</p> <p>3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo e la direzione dei lavori siano affidati sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 66 comma 1 o mediante avalimento. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente</p>
--	--

	<p>concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione.</p>
<p>COMMENTO: la modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.</p>	
<p>LIBRO II DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</p>	
<p>Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti Capo I – La commissione giudicatrice</p>	
<p>Articolo 93. <i>Commissione giudicatrice.</i> 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.</p>	<p>Articolo 93. <i>Commissione giudicatrice.</i> 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. In caso di concorso di progettazione o di idee, i componenti della giuria di concorso vengono indicati direttamente nel bando.</p>
<p>COMMENTO: la modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura</p>	
<p>LIBRO II DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</p>	

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara
Articolo 100.

Requisiti di ordine speciale.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell'anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Articolo 100.

Requisiti di ordine speciale.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. **Per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, le Stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione** presso i competenti ordini professionali per un'attività **pertinente anche se non** coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell'anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al **doppio del** valore stimato dell'appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

	<p>Nei Servizi di Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nei 10 anni precedenti contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>
<p>COMMENTO: La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato - i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere, come riportato nel D.Lgs. 50/2016, per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10.</p>	
<h2>LIBRO II DELL'APPALTO</h2>	
<h3>PARTE VI - DELL'ESECUZIONE</h3>	
<p>Articolo 114. <i>Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti</i></p> <p>4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.</p> <p>6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche,</p>	<p>Articolo 114. <i>Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti</i></p> <p>4. Nel caso di contratti di importo non superiore un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo apposito incarico dalla Stazione Appaltante. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.</p> <p>6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche possono affidare affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di</p>

<p>previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.</p>	<p>centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando che il corrispettivo debba essere calcolato ai sensi dell'art. 41, co. 13, del presente codice. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.</p>
<p>Commento: La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.</p>	
<h2>LIBRO II DELL'APPALTO</h2>	
<h3>PARTE VI - DELL'ESECUZIONE</h3>	
<p>Articolo 116. <i>Collaudo e verifica di conformità.</i></p> <p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del</p>	<p>Articolo 116. <i>Collaudo e verifica di conformità.</i></p> <p>4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stessa amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45 dell'amministrazione appaltante, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il</p>

<p>collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</p> <p>7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14</p>	<p>collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</p> <p>7. Fermo restando quanto stabilito all'art. 50 comma 7, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.</p>
<p>Commento: La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.</p>	
<p>LIBRO II DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE VI - DELL'ESECUZIONE</p>	
	<p>Articolo 119 <i>Subappalto</i></p> <p>21. È, in ogni caso, vietato sia il subappalto sia l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e geoidrologica.</p>
<p>COMMENTO la modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche.</p>	



ALLEGATO 1
EMENDAMENTI ULTERIORI
ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

Roma, gennaio 2023

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

PREMESSA

Facendo seguito al documento principale trasmesso, attraverso il quale si sono rappresentate le principali criticità riscontrate nell'articolato del nuovo codice dei contratti pubblici, con il presente Allegato si manifesta ulteriore perplessità relativamente ad articoli aggiuntivi del codice e si sottopone all'attenzione della ricevente Commissione una griglia di sintesi e, di seguito, un ulteriore testo a fronte.

Art. 19	La modifica precisa che le modalità automatiche di valutazione delle offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi ma bensì a quelli quantitativi.
Art. 21	La modifica è tesa a meglio chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
Art. 37	La modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e carico della S.A. In particolare descrive meglio la relazione fra DOCFAP e programma triennale e tra DIP e programma annuale. Inserisce, inoltre, l'obbligo per le P.A. di individuare i lavori da realizzare tramite concorsi di progettazione.
Art. 42	La modifica inserisce una precisazione tesa ad una migliore comprensione del testo.
Art. 45	La modifica è volta ad eliminare il divieto di applicazione dell'incentivo al personale dirigenziale, ristabilendo l'equità di trattamento economico a fronte delle responsabilità derivanti dalla funzione di RUP e/o tecnico-professionali (progettazione, Direzione lavori, Direzione Esecuzione Contratto, Coordinamento Sicurezza, Collaudo, Verificatore) assunte dal personale dirigente, le quali comportano responsabilità civili, penali ed erariali aggiuntive rispetto alle consuete responsabilità amministrative dirigenziali.
Art. 49	La modifica è tesa a derogare il principio di rotazione nel caso in cui si tratti di affidare il progetto esecutivo al progettista che abbia redatto il primo livello progettuale, facendo così prevalere il principio di unitarietà della progettazione.
Art. 50	La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108.
Art. 53	La modifica al comma 1 esclude redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP dalla richiesta di garanzie provvisorie.
Art. 66	La modifica è tesa a chiarire che per tutti i professionisti di cui all'art. 66 l'allegato II.12 è applicabile temporaneamente in attesa dell'emanazione del regolamento che disciplinerà i requisiti di qualificazione.
Art. 68	La modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta con riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria.
Art. 74	La modifica corregge errore materiale.
Art. 83	La modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei SAI
Art. 108	La modifica specifica che i concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi di tipo qualitativo e non quantitativo economico.
Art. 153	La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell'elenco delle tipologie di appalto previste per i settori speciali.
Art. 155	La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell'elenco delle procedure previste per i settori speciali.
Art. 158	La modifica semplifica il testo eliminando rischi di possibili interpretazioni riduttive circa la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando al termine di un concorso di progettazione.

Art. 167	La modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di nominare nel caso dei Concorsi di progettazione e di idee una giuria di concorso.
Art. 220	La modifica è volta a inserire gli ordini e i collegi territoriali e i consigli nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-contenzioso presso ANAC.
Art. 222	La modifica, nel prendere atto del ruolo attribuito ad ANAC nella definizione dei documenti tipo per gli appalti (tra cui anche i bandi per l'affidamento dei SAI e dei concorsi), mira a rendere obbligatoria la consultazione dei Consigli nazionali da parte di ANAC per una definizione condivisa dei contenuti.
All. I.1 - art. 3	La modifica è tesa a precisare che concorsi di progettazioni prevedono sempre premi da distribuire.
All. I.6 – art. 7, tab. 1	la modifica è volta a prendere atto che, anche le infrastrutture di rete a banda ultra larga e i data center al di sopra di certe soglie dimensionali e di complessità, al pari delle altre opere elencate nella suddetta Tabella 1, hanno un impatto con il territorio circostante
All. I.7 – artt. 2, 6, 8, 24	La prima modifica è preordinata a tenere in considerazione anche delle eventuali incidenze legate al contesto geologico e geomorfologico. La corretta valutazione dei costi complessivi e dei benefici apportati alla collettività dalle alternative progettuali individuate non può prescindere da una corretta definizione del contesto geologico e geomorfologico delle opere. La seconda modifica è tesa a porre l'attenzione alla salvaguardia della stabilità geologica e geomorfologica, oltre che geotecnica, dei rilievi naturali o artificiali che interferiscono con l'opera, al fine di avere una corretta valutazione sull'incidenza che quest'ultima assume in riferimento a dinamiche evolutive del territorio; inoltre è fondamentale che la relazione tecnica individuata nel comma 8 sia sempre corredata dalla relazione geologica, geotecnica e sismica, redatta da professionisti abilitati e sulla base delle indagini e studi effettuati. Inoltre il piano preliminare di monitoraggio deve tenere conto anche degli aspetti geomorfologici del sito. La terza modifica è tesa a far sì che la relazione tecnica sia sempre corredata dalla relazione geologica, geotecnica e sismica, redatta da professionisti abilitati e sulla base delle indagini e studi effettuati e previsti dal PFTE. Inoltre, anche negli interventi di restauro e risanamento conservativo è fondamentale ed opportuno definire, nella relazione tecnica, il locale assetto geologico, geotecnico e sismico del sottosuolo. La quarta modifica è volta a rendere obbligatoria la relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sulle strutture per il progetto esecutivo.
All. V.2 – art. 1	la modifica è volta a sancire l'inserimento delle figure professionali del tecnico geologo e del tecnico geometra, esperti in materia di lavori pubblici, nella costituzione del Collegio Tecnico Consultivo alla stessa stregua degli ingegneri ed architetti.

Di seguito, si riporta un testo a fronte essenziale attraverso il quale è possibile agilmente comprendere quali le modifiche testuali proposte.

Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"

**LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA
PROGETTAZIONE**

PARTE II

DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 19.

Principi e diritti digitali.

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.

Articolo 19.

Principi e diritti digitali.

7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono, a procedure automatizzate nella valutazione **degli aspetti quantitativi** delle offerte ai sensi dell'articolo 30.

COMMENTO:

La modifica precisa che le modalità automatiche di valutazione delle offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi bensì a quelli quantitativi.

**LIBRO I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE,
DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA
PROGETTAZIONE**

PARTE II

DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 21.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Articolo 21.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, ed esecuzione, **manutenzione e gestione.**

<p>COMMENTO: la modifica è tesa a meglio chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.</p>	
<p>LIBRO I</p>	
<p>DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE</p>	
<p>PARTE III</p> <p>DELLA PROGRAMMAZIONE</p>	
<p>Articolo 37.</p> <p><i>Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.</i></p> <p>2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente vengono sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.</p>	<p>Articolo 37.</p> <p><i>Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.</i></p> <p>2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro. I lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che recepisce le indicazioni contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP). I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel periodo precedente sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il Programma triennale indica, altresì, i lavori da realizzare tramite concorsi di progettazione.</p>
<p>COMMENTO: la modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e a carico della S.A. In particolare descrive meglio la relazione fra DOCFAP e Programma triennale e tra DIP e Programma annuale. Inserisce, inoltre, l'obbligo per le P.A. di individuare i lavori da realizzare tramite concorsi di progettazione.</p>	

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 42.

Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 42.

Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione **esecutiva** ed esecuzione **dei lavori**, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, **assolve a proseguirà l'iter garantendo il rispetto e l'assolvimento di** tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

COMMENTO:

la modifica inserisce una precisazione per migliore comprensione del testo.

<p>Articolo 45. <i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p> <p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p>Articolo 45. <i>Incentivi alle funzioni tecniche.</i></p> <p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>la modifica è volta ad eliminare il divieto di applicazione dell'incentivo al personale dirigenziale, ristabilendo l'equità di trattamento economico a fronte delle responsabilità derivanti dalla funzione di RUP e/o tecnico-professionali (progettazione, Direzione lavori, Direzione Esecuzione Contratto, Coordinamento Sicurezza, Collaudo, Verificatore) assunte dal personale dirigente, le quali comportano responsabilità civili, penali ed erariali aggiuntive rispetto alle consuete responsabilità amministrative dirigenziali.</p>	
<p>LIBRO II</p> <p>DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE I</p> <p>DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE</p>	
<p>Articolo 49. <i>Principio di rotazione degli affidamenti.</i></p> <p>4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.</p>	<p>Articolo 49. <i>Principio di rotazione degli affidamenti.</i></p> <p>4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto nonché di redazione del progetto esecutivo, il contraente uscente e il progettista che ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica può essere</p>

	reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
COMMENTO: la modifica è tesa a derogare il principio di rotazione nel caso in cui si tratti di affidare il progetto esecutivo al progettista che abbia redatto il primo livello progettuale, facendo così prevalere il principio di unitarietà della progettazione.	
<p>Articolo 50.</p> <p><i>Procedure per l'affidamento.</i></p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.</p>	<p>Articolo 50.</p> <p><i>Procedure per l'affidamento.</i></p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera e i Servizi di Architettura e Ingegneria, del prezzo più basso. Per gli affidamenti di cui al comma 1 lettera b) le stazioni appaltanti procedono senza l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al presente articolo.</p>
COMMENTO: La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108.	
<h2>LIBRO II</h2> <h2>DELL'APPALTO</h2>	
<h3>PARTE I</h3> <h4>DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE</h4>	
<p>Articolo 53.</p> <p><i>Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.</i></p> <p>1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.</p>	<p>Articolo 53.</p> <p><i>Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive.</i></p> <p>1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 (garanzie per la partecipazione alla procedura), salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.</p> <p>La stazione appaltante non richiede le garanzie</p>

	provvisorie di cui all'art. 106 per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.
COMMENTO: la modifica al comma 1 esclude redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP dalla richiesta di garanzie provvisorie.	
LIBRO III DELL'APPALTO	
PARTE III DEI SOGGETTI	
Titolo II Gli operatori economici	
<p>Articolo 66. <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</i></p> <p>2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12.</p>	<p>Articolo 66. <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</i></p> <p>2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. La Parte V dell'allegato II.12 disciplina, in attesa del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici di cui al presente articolo.</p>
COMMENTO: la modifica è tesa a chiarire che per tutti i professionisti di cui all'art. 66 l'allegato II.12 è applicabile temporaneamente in attesa dell'emanazione del regolamento che disciplinerà i requisiti di qualificazione.	
<p>Articolo 68. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.</i></p> <p>1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di</p>	<p>Articolo 68. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.</i></p> <p>1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) e all'art. 66, comma 1, lettera f) e g) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere</p>

<p>aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.</p>	<p>l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.</p>
<p>COMMENTO: la modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta con riferimento ai Servizi di Architettura e Ingegneria.</p>	
<p>Articolo 74. <i>Dialogo competitivo.</i></p> <p>4. Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della conferenza i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.</p>	<p>Articolo 74. <i>Dialogo competitivo.</i></p> <p>4. Prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazioneposta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione conferenza i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.</p>
<p>COMMENTO: la modifica corregge errore materiale.</p>	
<p>LIBRO II</p> <p>DELL'APPALTO</p>	
<p>PARTE V</p> <p>DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</p>	
<p>Titolo I</p> <p>Gli atti preparatori</p>	
<p>Articolo 83 <i>Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.</i></p> <p>2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini</p>	<p>Articolo 83 <i>Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.</i></p> <p>2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6, tra cui è sempre compreso il calcolo dell'importo a base di gara, comprensivo del computo prestazionale richiesto, quando l'avviso o</p>

<p>massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.</p>	<p>il bando riguarda l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.</p>
<p>COMMENTO: la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei Servizi di Architettura e Ingegneria.</p>	
<h2>LIBRO II DELL'APPALTO</h2>	
<h3>PARTE V DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE</h3>	
<h4>Titolo V – La selezione delle offerte</h4>	
<p>Articolo 108. <i>Criteri di aggiudicazione degli appalti</i></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.</p> <p>5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.</p>	<p>Articolo 108. <i>Criteri di aggiudicazione degli appalti</i></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.</p> <p>5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Tale dispositivo si applica ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.</p>
<p>Commento: I concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi di tipo qualitativo e non quantitativo economico.</p>	

<p>LIBRO III</p> <p>DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI</p>	
<p>PARTE II</p> <p>DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p>	
<p>Articolo 153.</p> <p><i>Norme applicabili.</i></p> <p>1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:</p> <p>d) Artt. 77, 78, 79, 80;</p>	<p>Articolo 153.</p> <p><i>Norme applicabili.</i></p> <p>1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli:</p> <p>d) Artt. 77, 78, 79, 80; 46, 66, 67, 68, 69;</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>la modifica aggiunge il concorso di progettazione nell'elenco delle tipologie di appalto previste per i settori speciali.</p>	
<p>LIBRO III</p> <p>DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI</p>	
<p>PARTE II</p> <p>DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p>	
<p>Articolo 155.</p> <p><i>Tipi di procedure.</i></p> <p>1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.</p>	<p>Articolo 155.</p> <p><i>Tipi di procedure.</i></p> <p>1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, concorsi di progettazione, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>la modifica aggiunge il concorso di progettazione nell'elenco delle procedure previste per i settori speciali</p>	
<p>LIBRO III</p> <p>DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI</p>	
<p>PARTE II</p> <p>DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE</p>	
<p>Articolo 158.</p> <p><i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.</i></p>	<p>Articolo 158.</p> <p><i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.</i></p>

<p>2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi:</p> <p>1) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.</p>	<p>2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi:</p> <p>1) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni;</p>
<p>COMMENTO: la modifica semplifica il testo eliminando rischi di possibili interpretazioni riduttive circa la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando al termine di un concorso di progettazione.</p>	
<p>LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI</p>	
<p>PARTE IV</p>	
<p>DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE</p>	
<p>Articolo 167. <i>Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.</i></p> <p>1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;</p>	<p>Articolo 167. <i>Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.</i></p> <p>1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice o nel caso di una procedura concorsuale una giuria di concorso;</p>
<p>Commento: la modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti nominare, in caso di concorso di progettazione o di idee, una giuria di concorso.</p>	
<p>LIBRO V DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>	
<p>PARTE I DEL CONTENZIOSO</p>	
<p>Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</p>	

<p>Articolo 220. <i>Pareri di pre-contenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.</i></p> <p>1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare il parere esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intende conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.</p>	<p>Articolo 220. <i>Pareri di pre-contenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.</i></p> <p>1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, tra cui gli Ordini e i Collegi professionali territoriali ed Ordini, Collegi e Federazioni nazionali nel caso di affidamento di prestazioni d'opera intellettuali, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito può impugnare il parere esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intende conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.</p>
<p>COMMENTO: la modifica è volta a inserire gli ordini e i collegi territoriali e i consigli, collegi e federazioni nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-contenzioso presso ANAC.</p>	
<p>LIBRO V</p> <p>DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>	
<p>PARTE II</p> <p>DELLA</p> <p>GOVERNANCE</p>	
<p>Articolo 222. <i>Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)</i></p> <p>2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente</p>	<p>Articolo 222. <i>Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)</i></p> <p>2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente</p>

<p>dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi- tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi di indirizzo, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione , di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.</p>	<p>dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi- tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi di indirizzo, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione , di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.</p> <p>In caso di affidamento di servizi di opere intellettuali, per l'adozione dei bandi- tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi di indirizzo, ANAC consulta preventivamente i consigli, collegi e federazioni nazionali delle professioni coinvolte.</p>
<p>COMMENTO:</p> <p>la modifica, nel prendere atto del ruolo attribuito ad ANAC nella definizione dei documenti tipo per gli appalti (tra cui anche i bandi per l'affidamento dei SAI per i concorsi), mira a rendere obbligatoria la consultazione dei Consigli, Collegi e Federazioni nazionali da parte di ANAC per una definizione condivisa dei contenuti.</p>	
<p style="text-align: center;">ALLEGATO I.1 – DEFINIZIONI DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI</p>	
<p>Articolo 3. <i>Definizioni delle procedure e degli strumenti.</i></p> <p>1. Nel codice si intende per:</p> <p>l) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,</p>	<p>Articolo 3. <i>Definizioni delle procedure e degli strumenti.</i></p> <p>1. Nel codice si intende per:</p> <p>g-ter) “concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,</p>

paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;	paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, ambientale e delle risorse idriche o idropotabili , nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi ;
--	---

Commento:
la modifica è tesa ad ampliare il novero dei concorsi di progettazione e a precisare che concorsi di progettazioni prevedono sempre premi da distribuire.

ALLEGATO I.6

DIBATTITO PUBBLICO OBBLIGATORIO

Nota: per questioni relative alla formattazione del documento, di seguito si riporta esclusivamente l'emendamento proposto alla Tabella 1, art. 7, Allegato I.6

Art. 7 – Conclusione del dibattito pubblico - Tabella 1

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Infrastrutture informatiche (Data Center)	Opere che: sono a servizio di infrastrutture definite critiche dalla UE; o hanno una superficie maggiore di 10.000 mq; o comportano un assorbimento di potenza elettrica maggiore di 1MegaW; o necessitano di connessioni ad ultra larga banda con prestazioni maggiori di 100Gbit/s.
Commento: la modifica è volta a prendere atto che, anche le infrastrutture di rete a banda ultra larga e i data center al di sopra di certe soglie dimensionali e di complessità, al pari delle altre opere elencate nella suddetta Tabella 1, hanno un impatto con il territorio circostante	
ALLEGATO I.7	

**CONTENUTI MINIMI DEL QUADRO ESIGENZIALE,
DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE
ALTERNATIVE PROGETTUALI, DEL DOCUMENTO DI
INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE, DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Sezione I

**Quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali,
documento di indirizzo alla progettazione**

Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità ed al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità ed al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, **geologico, geomorfologico,** paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

Commento:

la modifica è preordinata a tenere in considerazione anche delle eventuali incidenze legate al contesto geologico e geomorfologico. La corretta valutazione dei costi complessivi e dei benefici apportati alla

collettività dalle alternative progettuali individuate non può prescindere da una corretta definizione del contesto geologico e geomorfologico delle opere.

Sezione II

Progetto di fattibilità tecnico-economica

<p>Articolo 6. <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i></p> <p>6. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità e geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.</p> <p>8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>[...]</p> <p>b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;</p> <p>[...]</p> <p>p) piano preliminare di monitoraggio, geotecnico e strutturale;</p>	<p>Articolo 6. <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i></p> <p>6. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geologica, geomorfologica e geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.</p> <p>8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:</p> <p>[...]</p> <p>b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici tra cui la relazione geologica, geotecnica e sismica;</p> <p>[...]</p> <p>p) piano preliminare di monitoraggio geomorfologico, geotecnico e strutturale;</p>
<p>Commento: la modifica è tesa a porre l'attenzione alla salvaguardia della stabilità geologica e geomorfologica, oltre che geotecnica, dei rilievi naturali o artificiali che interferiscono con l'opera, al fine di avere una corretta valutazione sull'incidenza che quest'ultima assume in riferimento a dinamiche evolutive del territorio; inoltre è fondamentale che la relazione tecnica individuata nel comma 8 sia sempre corredata dalla relazione geologica, geotecnica e sismica, redatta da professionisti abilitati e sulla base delle indagini e studi effettuati. Inoltre il piano preliminare di monitoraggio deve tenere conto anche degli aspetti geomorfologici del sito.</p>	
<p>Articolo 8. <i>Relazione tecnica</i></p> <p>2. La Relazione tecnica riporta: [...]</p> <p>4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del predetto decreto</p>	<p>Articolo 8. <i>Relazione tecnica</i></p> <p>2. La Relazione tecnica, corredata dagli studi specialistici tra cui la relazione geologica, geotecnica e sismica, da rilievi, accertamenti ed indagini, riporta: [...]</p> <p>4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del</p>

<p>che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, la Relazione tecnica contiene, i seguenti elaborati:</p> <p>i. relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti;</p> <p>ii. relazione inerente le indagini e le prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista come definito all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo.</p>	<p>decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del predetto decreto che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, la Relazione tecnica contiene, i seguenti elaborati:</p> <p>i. relazione sull'assetto geologico, geotecnico e sismico del sottosuolo e relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti;</p> <p>ii. relazione inerente le indagini e le prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al che alle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito su cui essa insiste, individuate dal progettista come definito all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo.</p>
<p>Commento: la modifica è tesa a far sì che la relazione tecnica sia sempre corredata dalla relazione geologica, geotecnica e sismica, redatta da professionisti abilitati e sulla base delle indagini e studi effettuati e previsti dal PFTE. Inoltre, anche negli interventi di restauro e risanamento conservativo è fondamentale ed opportuno definire, nella relazione tecnica, il locale assetto geologico, geotecnico e sismico del sottosuolo.</p>	
<p>Sezione III</p> <p>Progetto esecutivo</p>	
<p>Articolo 24. <i>Relazioni specialistiche</i></p>	<p>Articolo 24. <i>Relazioni specialistiche</i></p> <p>5. Il Progetto esecutivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni specialistiche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il PFTE:</p> <p>a. relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione</p>

	<p>delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;</p> <p>b. relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;</p> <p>c. relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;</p> <p>d. relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione.</p>
<p>Commento: la modifica è volta a rendere obbligatoria la relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sulle strutture per il progetto esecutivo.</p>	
<p>ALLEGATO V.2</p> <p>MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO</p>	
<p>Articolo 1. <i>Formazione del Collegio e compensi</i> 1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta</p>	<p>Articolo 1. <i>Formazione del collegio e compensi</i> 1. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta</p>

<p>della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.</p>	<p>della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, geologi, geometri, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.</p>
<p>Commento: la modifica è volta a sancire l'inserimento delle figure professionali del tecnico geologo e del tecnico geometra, esperti in materia di lavori pubblici, nella costituzione del Collegio Tecnico Consultivo alla stessa stregua degli ingegneri ed architetti.</p>	